

Possono essere inoltre sottoposti a VIR ulteriori provvedimenti ritenuti di particolare interesse.

La VIR può riguardare contestualmente provvedimenti tra loro connessi.

La VIR deve contenere:

- a) la verifica del raggiungimento dei risultati attesi;
- b) la persistenza delle problematiche alla base dell'intervento;
- c) l'efficienza delle misure intraprese;
- d) l'individuazione di possibili correttivi.

Art. 10.

Procedimento e calendarizzazione della VIR

Al procedimento della VIR si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative all'AIR di cui agli art. 2 e seguenti del presente Regolamento.

Al fine di garantire maggiore trasparenza e partecipazione l'Autorità predispone nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario, da intendersi di massima e non vincolante per l'Autorità, contenente l'indicazione degli atti che si intende sottoporre a VIR.

Gli operatori interessati possono inviare osservazioni anche precedentemente alla data prevista per l'inizio della VIR. Tali osservazioni potranno essere oggetto di appositi chiarimenti o pareri emanati prima dell'avvio della VIR, ovvero essere utilizzati per la predisposizione del documento di consultazione per la verifica di impatto.

Art. 11.

Esito della VIR

L'esito della VIR può consistere:

- a) nella conferma dell'atto valutato;
- b) nella modifica dell'atto valutato per aspetti di dettaglio;
- c) nell'avvio di un nuovo procedimento AIR destinato all'adozione di un atto di regolazione sostitutivo del precedente.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Partecipazione.

Art. 13.

Disposizioni finali

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 24 ottobre 2013

Il Presidente
SANTORO

Il Consigliere Relatore
GALLO

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2013

Il Segretario
ESPOSITO

13A09757

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 agosto 2013.

Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - Modifica della delibera n. 141/2012 (Tabella A, mobilità sanitaria interregionale). (Delibera n. 65/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;



Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Vista la legge finanziaria 2007, che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 15, comma 22, che riduce, per l'anno 2012, di 900.000.000 di euro il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento previsto a legislazione vigente che viene pertanto rideterminato in 107.960.684.000 euro;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012, n. 141 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2012), che ripartiva tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012, pari a 107.960.684.000 euro;

Vista la nota del 30 luglio 2013, n. 5986, con la quale il Ministro della salute trasmette la proposta di modifica di riparto, tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012, pari a 107.960.684.000 euro, che recepisce la richiesta del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (nota n. 1766/C7SCAN, del 24 aprile 2013) di modifica del calcolo dei saldi della mobilità sanitaria interregionale ai fini del bilancio consuntivo dell'esercizio 2012, con riferimento all'anticipazione di 30 milioni di euro a suo tempo riconosciuta all'Abruzzo a seguito degli eventi sismici del 2009 e posta a carico delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Molise;

Considerato che tale proposta mette in evidenza che la modifica in esame si rende necessaria dopo l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, del decreto legislativo n. 118/2011, art. 29, comma 1, lettera h), il quale prevede che, per il calcolo dei risultati di esercizio delle Regioni, si prenda a riferimento «la matrice della mobilità extrare-

gionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento»;

Considerato che la detta proposta del Ministro della salute è riferita alla quota di 15 milioni di euro relativa alla restituzione della prima rata della rateizzazione di 30 milioni a carico della Regione Abruzzo e consente di evitare una doppia imputazione di tale costo a livello di conto economico per la medesima Regione e una doppia entrata per le citate sette Regioni beneficiarie, con una rappresentazione trasparente - sia a livello contabile, sia finanziario - del risultato di esercizio 2012;

Considerato che la proposta comporta nella sostanza la sostituzione della tabella A allegata alla citata delibera n. 141/2012, al fine di evidenziare nella medesima tabella, per le sette Regioni interessate, la posta relativa alla restituzione della prima rata della citata rateizzazione a carico della Regione Abruzzo (colonna 9);

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 20 giugno 2013 (Rep. atti n. 94/CSR) sulla detta proposta del Ministro della salute concernente il riparto per l'anno 2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 3342-P del 7 agosto 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, è approvata la sostituzione della tabella A allegata alla delibera di questo Comitato n. 141/2012 con la nuova tabella A allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. Per quanto non espressamente disciplinato al precedente punto 1 restano confermate le disposizioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 141/2012.


Roma, 8 agosto 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario Delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 115



ALLEGATO

TABELLA A

**FSN 2012 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e della quota finalizzata)**

REGIONI E P.A.	Finanziamento indistinto dei LEA (livelli essenziali di assistenza)	Rinnovo convenzioni	Emergenza lavoratori extracomunitari	Totale finalizzato	Totale indistinto + Finalizzato ante mobilità	Correzione richiesta dalle Regioni per rideterminazione fabbisogno 2012	Totale risorse LEA + quota finalizzata + Riequilibrio	Mobilità sanitaria (infraregionale + "Bambino Gesù" + ACISMOM)	Restituzione prima rata della rateizzazione a carico della Regione Abruzzo	Totale disponibilità per il finanziamento indistinto dei SSN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(1)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)+(9)
PIEMONTE	7.895.715.654	5.072.970	8.297.841	13.370.811	7.909.086.455	2.724.371	7.911.810.836	6.508.758	102.976	7.918.422.570
VALLE D'AOSTA	223.869.882	145.941	164.155	310.096	224.179.978	-698.971	223.481.007	-12.815.615		210.665.392
LOMBARDIA	17.173.994.308	11.287.522	56.346.247	67.633.769	17.241.628.077	-44.444.895	17.197.183.182	457.498.531	6.016.049	17.660.697.762
P.A. BOLZANO	859.289.591	577.773	671.635	1.249.408	860.538.999	-2.633.137	857.885.862	3.597.433		861.483.295
P.A. TRENTO	910.772.848	602.584	1.055.998	1.658.582	912.431.430	-1.811.818	910.619.612	-15.992.100		894.627.512
VENETO	8.542.498.201	5.619.857	16.951.019	22.570.876	8.565.089.077	-28.684.068	8.536.405.009	95.179.600	1.302.345	8.632.886.954
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.199.080.763	1.406.494	1.799.701	3.206.195	2.202.286.958	-2.972.502	2.199.314.456	30.467.025		2.229.781.481
LIGURIA	2.948.982.959	1.840.094	5.502.200	7.342.294	2.956.325.153	69.427.986	3.025.753.139	-43.966.784		2.981.786.355
EMILIA ROMAGNA	7.819.274.424	5.044.611	24.171.942	29.216.453	7.848.490.877	-12.628.939	7.835.861.938	358.525.398	5.237.436	8.193.624.772
TOSCANA	6.664.609.849	4.267.727	11.830.179	16.097.906	6.690.707.755	-6.249.770	6.674.457.985	131.926.797	1.682.194	6.806.065.976
UMBRIA	1.606.865.253	1.031.687	2.153.035	3.184.722	1.610.049.975	-1.354.237	1.608.695.738	12.648.626	137.344	1.611.481.708
MARCHE	2.760.844.566	1.781.535	4.335.097	6.116.632	2.766.961.198	-2.775.052	2.764.186.146	-22.472.335		2.741.713.811
LAZIO	9.897.462.000	6.519.919	24.286.951	30.806.870	9.928.268.870	-29.011.832	9.899.257.038	-118.978.961		9.780.278.077
ABRUZZO	2.346.836.563	1.527.770	2.232.109	3.759.879	2.350.596.442	12.835.834	2.363.432.276	-101.407.456	-15.000.000	2.247.024.820
MOLISE	562.130.823	363.947	208.197	572.144	562.702.967	6.891.357	569.594.324	35.836.525	521.656	605.954.505
CAMPANIA	9.732.744.022	6.639.840	18.715.686	25.355.526	9.768.099.548	53.158.266	9.811.257.814	-299.131.686		9.512.126.128
PUGLIA	6.969.492.332	4.656.333	6.488.131	11.144.464	6.980.636.796	-5.504.436	6.975.132.360	-171.737.299		6.803.395.061
BASILICATA	1.016.938.765	668.663	499.472	1.168.135	1.018.106.900	5.106.073	1.023.212.973	-19.139.952		1.004.073.021
CALABRIA	3.437.460.717	2.289.203	5.277.988	7.567.191	3.445.027.908	9.447.924	3.454.475.832	-250.008.752		3.204.467.080
SICILIA	8.600.179.500	5.748.716	7.519.106	13.267.822	8.613.447.422	-11.505.941	8.601.941.481	-203.843.687		8.398.097.794
SARDEGNA	2.893.706.525	1.906.814	1.493.411	3.400.225	2.897.106.750	-9.316.213	2.887.790.537	165.858.842		2.822.994.933
OSP. BAMBINO GESU'								36.240.696		36.240.696
A.C.I.S.M.O.M. (*)										
TOTALE	105.062.749.545	65.000.000	200.000.000	269.000.000	105.331.749.545	0	105.331.749.545	0	0	105.331.749.545

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta